

MISURE RESTRITTIVE
FEDERAZIONE RUSSA
E SANZIONI
UNIONE EUROPEA

Premessa

Questa analisi prende in esame sia le misure restrittive introdotte dalla Federazione Russa che le sanzioni economiche varate dal Consiglio dell'Unione Europea.

I dati statistici presentati sono tratti dalle Dogane Russe.

Al fine di valutare il potenziale impatto minimo (effetto diretto) che le misure restrittive hanno sino ad ora avuto e avranno sull'export italiano l'Agenzia ICE di Mosca ha elaborato sia il dato delle esportazioni italiane verso la Russia sia i dati delle Dogane Russe relativi alle importazioni russe dall'Italia.

Deve essere, inoltre, tenuto in considerazione il "danno indiretto" per i prodotti esportati mediante triangolazioni e per le imprese italiane operanti in Russia tanto sul fronte produttivo che distributivo, le quali risultano fortemente penalizzate dall'impossibilità di importare i prodotti colpiti da sanzioni. Questa categoria di effetti, ancorché rilevante, non è tuttavia calcolabile con precisione.

Anche per questa ragione, l'Agenzia ICE di Mosca ha ritenuto opportuno descrivere la reazione del mercato, raccogliendo alcuni commenti da parte dei principali importatori russi attivi nei settori interessati da sanzioni e misure restrittive.

D'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia ICE di Mosca continua ad operare sia dal punto di vista dell'attività promozionale che in termini di attività di assistenza alle aziende italiane interessate ad operare nella Federazione Russa.

Inoltre, ICE Mosca svolge una costante azione di monitoraggio sugli effetti delle misure restrittive nel mercato; pertanto Istituzioni, associazioni e imprese italiane potranno continuare a rivolgersi al nostro Ufficio per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Francesco Pensabene
Direttore Ufficio Agenzia ICE di Mosca
Sezione Sviluppo Scambi dell'Ambasciata d'Italia a Mosca
Coordinatore Rete ICE nella Federazione Russa,
Armenia e Bielorussia

1. SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE APPLICATE DALL'UNIONE EUROPEA CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA

Le sanzioni economiche che l'UE ha introdotto dal 31 luglio 2014 nei confronti della Federazione Russa (FR) colpiscono l'esportazione di tecnologia upstream, e in particolare quella dei prodotti elencati dal Regolamento UE 833/2014 del 31 luglio 2014, come interpretato dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 128188 del 12 novembre 2014 e dall'Interpretazione congiunta Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (entrambe pubblicate il 13 novembre 2014) e integrato dal Regolamento UE 1290/2014 del 4 dicembre 2014, che ha provveduto a chiarire alcuni punti e fornire alcune definizioni in materia di diritto del mare, contrattualistica accessoria, eccezioni all'applicazione delle misure restrittive.

In particolare, conformemente all'art. 3.1 del regolamento 833, chi intende esportare in Russia le merci elencate dall'Allegato II al regolamento stesso deve necessariamente munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici del MISE (previo espletamento della procedura prevista dall'art. 11 del Regolamento UE 428/2009 per l'esportazione di merci con doppia destinazione d'uso).

Ai sensi dell'art. 3.5 del Regolamento 833 vige invece un divieto totale di vendere, fornire, trasferire ed esportare a end-users russi attrezzature destinate ad attività esplorative/estrattive in depositi di scisto bituminoso (c.d. shale oil) ovvero da svolgersi in acque profonde o artiche. Inoltre, a seguito dell'inasprimento della disciplina del Regolamento 833 attuata con il successivo Regolamento UE 960/2014 del 12 settembre 2014, un'analoga previsione opera con riguardo ai prodotti con doppia destinazione d'uso destinati a nove imprese russe del settore tecnologico e militare indicate nel neoaggiunto Allegato IV del regolamento 833 (a prescindere dalle modalità dell'utilizzo finale di detti prodotti).

Ciò considerato, ricordiamo che le sanzioni europee nei confronti della Russia colpiscono anche il settore militare (divieto di esportare equipaggiamento militare a end-users russi) e quello finanziario (divieto di acquistare azioni e titoli obbligazionari con scadenza maggiore di 30 giorni emessi da alcune tra le maggiori banche e imprese russe, nonché di fornire servizi finanziari a ciò collegati e di concedere finanziamenti a tali soggetti listati), oltre che una serie di persone fisiche e giuridiche soggette ad "asset freeze" ed elencate nella versione consolidata del Regolamento UE 269/2014.

L'Unione Europea ha adottato anche misure sanzionatorie maggiormente restrittive nei confronti della Crimea e della città di Sebastopoli (Regolamento UE 692 del 2014 come successivamente modificato). Tali restrizioni sono attualmente previste sino al 23 giugno 2020 e vietano a soggetti europei di intraprendere un'ampia gamma di attività e investimenti nella regione.

Le sanzioni economiche europee nei confronti della Federazione Russa (Regolamento UE 833 come successivamente modificato) sono state prolungate sino al 31 luglio 2020. Anche le sanzioni mirate (asset freeze e divieto di ingresso in UE) nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche sono in vigore in forza della versione consolidata del Regolamento UE 269/2014.

Di seguito gli estremi di banche e imprese russe attualmente soggette a specifici provvedimenti sanzionatori e i corrispondenti riferimenti normativi:

- 5 Banche e 6 imprese soggette a sanzioni finanziarie ex art. 5 Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 960/2014: Sberbank, Gazprombank, VTB Bank, Rosselkhozbank, Vneshekonombank, OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod, Rosneft, Transneft, Gazpromneft.

- 9 Imprese soggette a sanzioni commerciali ex art. 2bis Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 960/2014: JSC Sirius, OJSC Stankoinstrument, OAO JSC Chemcomposite, JSC Kalashnikov, JSC tula Arms Plant, NPK Technologii Machinostroenija, OAO Wysokototschnye Kompleksi, OAO Almaz Antey, OAO NPO Bazalt.

- 170 persone fisiche e 44 persone giuridiche russe, ucraine e crimeane soggette ad “asset freeze” in quanto coinvolte negli eventi verificatisi in Ucraina ed elencate nella versione consolidata del Regolamento UE 269/2014.

2. MISURE RESTRITTIVE APPLICATE DALLA FEDERAZIONE RUSSA

2.1 RESTRIZIONI VERSO I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI ORIGINE UE

Il 6 agosto 2014 il Presidente della Federazione Russa ha, con il Decreto (Ukaz) n. 560 “Sull’applicazione di singole misure economiche speciali atte a garantire la sicurezza della Federazione Russa”, introdotto il divieto di importare in Russia alcune categorie di alimenti per un periodo non superiore a un anno, demandando al Governo di determinare in tempi brevi gli elenchi dei Paesi stranieri esportatori soggetti a tale divieto e dei prodotti inclusi nel campo di applicazione dell'atto.

Il giorno seguente il Governo della Federazione Russa ha emanato il Decreto “Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 6 agosto 2014 n. 560” n. 778 del 7 agosto 2014, con il quale è stata formalizzata l'introduzione del divieto di importare nella Federazione Russa, per un anno, determinati prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari, tra i quali figurano carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi e latticini, frutta e verdura prodotte (come attestato dal certificato di origine della merce) dagli Stati Uniti d’America, dai paesi dell’Unione Europa, da Canada, Australia e Norvegia. Sono rimasti esclusi dal campo di applicazione delle misure in questione alcolici, bevande, pasta, dolci e prodotti da forno, prodotti per l'infanzia e merci acquistate all'estero per consumo privato.

Con il Decreto del Governo russo n. 830 del 20 agosto 2014 sono state successivamente introdotte delle eccezioni al bando in esame. Nello specifico è stata ripristinata la possibilità di importare nella Federazione Russa: (i) avannotti di salmone atlantico (*Salmo salar*) e di trota; (ii) latte senza lattosio e latticini senza lattosio; (iii) patate da semina, cipolle da semina, mais ibrido da

semina, piselli da semina; e (iv) additivi biologicamente attivi, complessi di vitamine e minerali, concentrati di proteine (di origine animale e vegetale) e loro miscele, fibre alimentari, additivi alimentari e aromatizzanti (anche complessi).

Il Decreto del Governo russo n. 625 del 25 giugno 2015 ha eliminato dalla lista di prodotti sotto embargo uova e girini di ostriche, cozze e altri molluschi, e ristretto notevolmente gli spazi che il Decreto 830 aveva riaperto all'esportazione di latte e prodotti caseari, prevedendo in particolare (i) la possibilità di importare solo prodotti senza lattosio specializzati per fini terapeutici o dietetici e (ii) il divieto di importare prodotti alimentari lavorati con tecnologie casearie e contenenti più dell'1,5% di grassi di latte. Preme sottolineare che la Russia non ha attualmente introdotto alcuna restrizione con riguardo a cacao, fiori, piante ornamentali e vini di origine europea.

Il primo giugno 2016 è stato pubblicato ed è entrato in vigore il Decreto del Governo russo n. 472 del 27 maggio 2016, con cui si provvede all'eliminazione del divieto di esportare nella Federazione Russa le seguenti materie prime alimentari di origine UE destinate alla produzione di alimenti per la prima infanzia nella FR: carne bovina congelata (cod. dog. 0202), carni e sottoprodotti freschi, refrigerati e congelati di pollo e altri volatili da allevamento (cod. dog. 0207), verdure congelate (cod. dog. 0710), verdure essiccate (cod. dog. 0712). In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto, spetta al Ministero dell'Agricoltura della FR (i) indicare con apposito provvedimento attuativo i criteri e le modalità per la conferma dell'effettiva destinazione della merce alla produzione di alimenti per la prima infanzia, nonché (ii) determinare le quote per l'importazione nella Federazione Russa delle materie prime alimentari oggetto del provvedimento.

A circa 2 anni di distanza dall'adozione delle misure restrittive è intervenuto il Decreto del Governo russo n. 608 del 30 giugno 2016, che ha emendato il Decreto 778 sopra citato prolungandone la validità sino al 31 dicembre 2017 incluso.

Il 13 settembre 2016 è stato pubblicato il Decreto del Governo russo n. 897 del 10 settembre 2016, entrato in vigore il primo novembre 2016, che include il sale (codice doganale TN VED 2501 00) nella lista dei prodotti sotto embargo.

Il 1° luglio 2019, inoltre, è entrato in vigore il Decreto del Governo russo n. 290 del 24 giugno 2019, che consente l'importazione dei prodotti sanzionati nella Federazione Russa a fini di transito verso paesi terzi, a condizione che gli stessi si trovino su trasporti su strada o rotaia debitamente piombati e collegati al sistema di geolocalizzazione GLONASS (sistema russo alternativo al ben più noto americano GPS), che le autorità russe hanno di recente iniziato a rilanciare.

Da ultimo, in data 24 giugno 2019 è stato emanato il decreto n. 420 che proroga al 31 dicembre 2020 la validità delle misure restrittive.

Al fine dell'identificazione con precisione dei prodotti interessati al blocco si deve sempre far riferimento ai codici doganali riportati nei decreti.

In data 4 giugno 2018, la Federazione Russa ha adottato la Legge n. 127-FZ di carattere programmatico che disciplina le modalità con cui contrastare le misure "non amichevoli", ivi incluse quelle implicanti l'introduzione di sanzioni economiche e politiche, adottate dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi ("Paesi non amichevoli"), modalità da intendersi aggiuntive rispetto alle iniziative restrittive già implementate dalla Federazione Russa.

Le modalità di contrasto possono includere l'interruzione di cooperazioni internazionali, l'introduzione di divieti di importazione e/o esportazione di beni o servizi o di divieti di partecipazione

ad appalti pubblici per enti soggetti alla giurisdizione di Paesi non amichevoli o, direttamente o indirettamente controllati da tali Paesi, o ad essi affiliati o collegati, e altri.

La competenza sull'introduzione delle suddette misure è attribuita al Governo della Federazione Russa, il quale, in data 29 dicembre 2018, ha emanato il decreto n. 1716- 83 con cui ha vietato l'importazione nella Federazione Russa di un elenco di prodotti il cui paese di origine ovvero paese di provenienza sia l'Ucraina ovvero prodotti trasportati attraverso il territorio ucraino.

L'IMPATTO SUI COMMERCII

OVERVIEW

La pesante diminuzione delle esportazioni Made in Italy in Russia riguarda sia i settori interessati dall'embargo scattato il 6 agosto 2014 ovvero frutta e verdura, formaggi, carne, salumi e pesce, che altri settori dell'agroalimentare, dove hanno pesato la contrazione generalizzata dei consumi e la svalutazione del rublo che rende meno accessibili i prodotti importati. Nell'agroalimentare ai danni diretti, che secondo le Dogane Russe ammontano per l'anno 2015 a 346 milioni di Euro (ultimo anno in cui è possibile fare un confronto con la situazione pre-embargo), sono da aggiungere i danni indiretti dovuti alla perdita di immagine e di mercato provocata dalla diffusione in Russia di prodotti di imitazione.

Sicuramente il dato indicato è realistico ma solo parziale, perché misura esclusivamente l'effetto diretto di mancate esportazioni a causa di sanzioni e misure restrittive di recente rinnovate unitamente all'effetto del più generale rallentamento delle importazioni anche sui prodotti non toccati dall'embargo che solo nel 2017 ha visto una nuova accelerazione.

Occorre infatti sempre aggiungere anche un impatto indiretto di embargo e sanzioni, molto più difficile da stimare con precisione, ma di sicuro dalle dimensioni più ampie.

IL DETTAGLIO

Secondo le Dogane Russe nel 2015 l'export totale italiano nel comparto è stato di 604 milioni di Euro in diminuzione dell'38% rispetto al 2014.

La stima si riferisce esclusivamente al danno o effetto diretto delle misure restrittive russe che hanno colpito l'intero comparto dell'ortofrutta fresca/secca, l'intero comparto del latte/derivati e l'intero comparto del pesce (marginale per l'Italia). Il settore delle carni fresche/lavorate è stato invece colpito in parte e secondo l'interpretazione effettuata dall'Associazione dei categoria Assica "dalla disamina della lista dei codici doganali inseriti nel Decreto del Governo Russo del 7.8.2014 sembrerebbe che tutte le carni, le preparazioni e i prodotti a base di carne siano oggetto del blocco ad esclusione dei prodotti cotti derivanti da tagli anatomici interi (es. prosciutto cotto, spalle colle, lombate...) e lo strutto. Tuttavia si consiglia alle aziende di verificare qualsiasi esportazione direttamente con il proprio importatore in Russia".

Oltre al danno diretto da mancato export verso la Russia è possibile individuare almeno tre categorie di danni indiretti la cui quantificazione non appare però agevole:

- alcuni prodotti italiani (in particolare ortofrutta) venivano esportati in Russia anche attraverso triangolazioni con i nostri partner europei come Germania e Olanda. E' quindi possibile che il valore complessivo dei prodotti italiani con destinazione finale Russia sia superiore a quello rilevato dalle statistiche;

- le aziende italiane operanti in Russia nel comparto agroalimentare, sia con attività di distribuzione che produttiva, hanno subito in taluni casi forti ridimensionamenti del loro fatturato o difficoltà a proseguire con regolarità la produzione;
- i prodotti non più destinati alla Russia sono stati riversati sui mercati europei determinando un eccesso di offerta e un possibile calo dei prezzi.

Interessante rilevare che numerosi partner della UE, a dicembre 2015, avevano subito una perdita percentuale più elevata di quella italiana (Paesi Bassi -39,7%; Francia - 37,5%, Spagna - 48,4%) contro una flessione dell'import russo di settore dall'Italia del 35,2% rispetto all'anno precedente.

L'ANALISI

L'ICE di Mosca ha ritenuto utile effettuare un'analisi più approfondita dell'impatto dell'embargo sulle esportazioni italiane verso la Russia quantificando i valori export del settore agroalimentare nell'ultimo anno non toccato dalle restrizioni (2013).

DETTAGLIO IMPORTAZIONI RUSSE DALL'ITALIA SETTORE AGROALIMENTARE PER CATEGORIE DI PRODOTTI 2013-2014-2015

Valori in milioni di Euro

Descrizione	Gennaio - Dicembre (Valore: Milione EUR)			Quota di mercato(%)			%Δ 2013/ 12	%Δ 2014/ 13	%Δ 2015/ 14
	2013	2014	2015	2013	2014	2015			
Totale	1.069	975	604	3,36	3,31	2,58	n/d	-8,77	-38,04
Vino	263	254	181	28,5	29,4	28,9	n/d	-3,1	-28,76
Prodotti a base di cacao	52	63	57	4,9	6,1	6,3	n/d	21,0	-10,2
Caffè torrefatto	53	55	51	39,3	40,6	38,4	n/d	3,8	-7,99
Conserve vegetali	44	51	36	3,6	4,1	3,7	n/d	16,0	-28,2
Vermut e superalcolici	94	65	35	7,8	6,5	5,1	n/d	-30,3	-46,6
Pasta	56	63	34	55,8	58,3	53,0	n/d	12,2	-46,9
Prodotti da forno	39	43	30	9,9	11,8	12,7	n/d	9,2	-30,0
Acque minerali e altre bevande analcoliche	24	25	23	8,7	8,5	11,2	n/d	7,4	-8,7
Olio d'oliva	25	30	18	29,5	32,1	33,9	n/d	17,8	-37,9
Salse ed altre preparazioni alimentari	27	38	14	2,9	4,3	2,5	n/d	38,4	-61,8
Frutta e ortaggi (freschi e secchi)	131	73	13	1,9	1,1	0,0	n/d	-44,6	-99,98
Carni fresche e lavorate	79	30	13	1,5	0,7	0,4	n/d	-62,3	-56,8
Latte e derivati	51	30	2	1,6	1,1	0,1	n/d	-40,8	-92,8
Pesci e crostacei	0,8	0,5	0	0,04	0,03	0,0	n/d	-32,7	-100

Dogane Russe - Elaborazione ICE Mosca - Marzo 2020

DETTAGLIO IMPORTAZIONI RUSSE DALL' ITALIA SETTORE AGROALIMENTARE PER CATEGORIE DI PRODOTTI

2016-2017-2018-2019

Valori in milioni di Euro

Descrizione	Gennaio - Dicembre (Valore: Milione EUR)				Quota di mercato(%)				%Δ	%Δ	%Δ	%Δ
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016/ 15	2017/ 16	2018/ 17	2019/ 18
Totale	620	768	868	929	2,8	3,1	3,5	3,6	2,65	23,9	13,0	6,98
Vino	189	255	265	302	28,5	28,9	29,5	29,0	4,2	34,9	3,8	14,1
Caffè torrefatto	57	75	84	94	16,8	45,5	48,0	46,3	11,9	31,4	11,3	12,5
Vermut e superalcolici	29	49	53	73	4,5	5,6	6,5	7,1	-15,8	66,7	9,4	36,2
Prodotti a base di cacao	49	50	54	54	5,6	5,5	5,4	4,8	-13,0	1,9	6,8	-0,04
Conserven vegetali	37	42	43	42	3,8	4,0	3,9	3,8	0,7	13,7	2,7	-2,3
Prodotti da forno	28	34	32	36	12,6	12,0	10,0	10,6	-4,4	19,4	-5,6	11,9
Pasta	24	27	37	35	49,2	43,1	46,5	40,1	-28,2	11,7	38,8	-7,7
Olio d'oliva	25	32	32	34	34,7	40,9	39,3	43,9	34,6	30,1	-1,4	6,9
Salse ed altre preparazioni alimentari	19	24	30	34	3,2	3,4	4,0	4,1	29,3	29,7	23,0	14,4
Acque minerali e altre bevande analcoliche	12	14	14	15	5,3	5,3	4,4	4,3	-47,6	16,4	-4,2	11,6
Frutta e ortaggi (freschi e secchi)	17	39	10	14	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	127,1	-73,4	32,1
Carni fresche e lavorate	14	16	11	4	0,6	0,6	0,6	0,3	9,9	12,4	-30,2	-59,4
Latte e derivati	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Pesci e crostacei	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dogane Russe - Elaborazione ICE Mosca - Marzo 2020

Secondo le Dogane Russe nel 2015 l'export totale italiano nel comparto Agroalimentare e Bevande è stato di 604 milioni di Euro, registrando una diminuzione del 38% rispetto all'anno precedente che faceva seguito a quella rilevata a fine 2014 del 9% sul 2013. In termini di valore il nostro export ha fatto registrare in termini assoluti una riduzione di 94 milioni nel 2014 (sul 2013) e di 371 milioni di euro nel 2015 (sul 2014).

Naturalmente in questo caso si tratta di valori totali che includono sia l'effetto dell'embargo che il calo dell'export nei settori da questo non colpiti direttamente.

Se si procede ad analizzare invece i singoli comparti inclusi nel blocco confrontando le performance di 2014 e 2015 rispetto al 2013 (ultimo anno intero non toccato dall'embargo) si può rilevare quanto segue:

- il comparto dell'ortofrutta fresca/secca è stato colpito interamente dalle sanzioni: gli ortaggi hanno registrato nel 2014 un calo del 44% e nel 2015 del 99,9%;

- perdite percentuali analoghe sono state registrate per il comparto di latte, formaggi e derivati, in calo nel 2014 del 40,8% e nel 2015 del 92,8%;
- il settore delle carni registra una diminuzione del 62% nel 2014 e del 56% nel 2015;
- allo stesso modo, è stato colpito il comparto del pesce, sebbene marginale per l'Italia, che ha registrato un calo nel 2014 del 32,7% e del 100% nel 2015.

LA REAZIONE DEL MERCATO

Pur non consentendo i dati statistici un'analisi degli effetti delle sanzioni e delle misure restrittive sui flussi commerciali, l'Agenzia ICE di Mosca ha ritenuto opportuno descrivere la reazione del mercato, raccogliendo alcuni commenti da parte dei principali importatori russi del settore agroalimentare.

Lo scenario delineatosi a seguito dell'introduzione delle misure restrittive relative ai prodotti agroalimentari ha rappresentato certamente un motivo di criticità non solo per i produttori italiani coinvolti, ma ha impattato direttamente su tutti gli operatori specializzati a monte e a valle della catena distributiva, con particolare riferimento agli importatori.

Questi ultimi si sono trovati nell'urgenza di dover sostituire in tempi brevissimi un numero elevato di fornitori, molti dei quali partner di lungo corso, affrontando il disagio di avviare da zero trattative commerciali con produttori con i quali non avevano avuto precedenti contatti.

Per alcuni importatori questo processo è stato traumatico ed ha condotto in taluni casi ad un forte ridimensionamento delle strutture, con licenziamento di dipendenti, riduzione dei depositi utilizzati ed in generale una contrazione del giro d'affari anche del 30/40%. Chiaramente più penalizzati sono stati quegli importatori che avevano fatto della specializzazione nei prodotti di origine europea una caratteristica distintiva.

Il settore che più fortemente ha colpito gli interessi dell'Italia, ovvero quello dei prodotti ortofrutticoli, è anche quello in cui alcuni degli importatori hanno segnalato particolari criticità.

Da segnalare come tuttavia, a distanza di quasi 6 anni dall'introduzione dell'embargo, la situazione sul mercato si può senz'altro dire stabilizzata con la presenza da un lato di importatori e distributori locali che hanno saputo riposizionarsi e rivedere il proprio portafoglio prodotti e dall'altro con nuovi fornitori di prodotti che, dopo una fase di primo assestamento, sono oggi in grado di fornire quantità sufficienti a coprire l'intero mercato locale, soprattutto nel settore della frutta fresca e degli ortaggi.

Scenario senz'altro più dinamico è quello che si presenta in merito ai prodotti lattiero-caseari dove, oltre alla strada dell'aumento delle importazioni da nuovi e vecchi fornitori (Argentina, Brasile e Bielorussia), forte è lo stimolo che si sta registrando in merito alla possibilità di rafforzare o avviare attività di produzione in loco che riguardino sia formaggi freschi che stagionati, ad opera spesso di imprenditori italiani del settore che vogliono cogliere questa nuova opportunità.

Da segnalare come in questo senso grandi sforzi siano incorso di realizzazione da parte delle autorità locali sia centrali che regionali le quali, con apposite facilitazioni all'investimento e creazione di cluster dedicati, cercano di attrarre investitori esteri al fine di aumentare la quantità di prodotti realizzati in loco e diminuire la dipendenza dalle importazioni.

Simile l'approccio per le carni. Anche in questo caso si registrano esempi di produzioni locali di buon livello in continua crescita (ad es. Miratorg), alle quali attingono tra l'altro anche alcuni ristoratori italiani, particolarmente attenti alla qualità dei prodotti. Tuttavia la chiave di volta è anche in questo

caso rappresentata dai fornitori storici della Russia (Brasile, Argentina e Paraguay) che sono stati negli anni chiamati ad un aumento delle forniture.

Infine, a fronte di questo nuovo scenario che va delineandosi, occorrerà sempre più vigilare su pericolosi fenomeni di *Italian sounding*, quando di non vera e propria contraffazione, che rischiano di affacciarsi con maggiore virulenza anche su questo mercato.

2.2. LIMITAZIONI RELATIVE AGLI APPROVVIGIONAMENTI DELLE PA E DELLE IMPRESE RUSSE A CONTROLLO PUBBLICO

Dal secondo semestre 2014 il Governo russo ha adottato una serie di normative restrittive in materia di appalti pubblici, concretizzanti nel divieto di acquisto di dispositivi medici, farmaci essenziali/salvavita, software, alimenti, prodotti dell'industria leggera, dispositivi elettronici e veicoli di produzione straniera da parte di istituzioni ed enti pubblici (anche scolastici e sanitari) qualora sia disponibili sul mercato (e siano offerti) prodotti alternativi/equivalenti di origine russa.

Nel dettaglio i provvedimenti in questione sono:

- il Decreto del Governo russo n. 791 dell'11 agosto 2014, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare prodotti tessili, abbigliamento, calzature, valigie e pelli di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica). La presente restrizione è ancora in vigore;
- il Decreto del Governo russo n. 656 del 14 luglio 2014, che salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare automobili, furgoni, camion, autobus, mezzi d'opera e di servizio, ruspe e tram di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica). La presente restrizione è ancora in vigore;
- il Decreto del Governo russo n. 102 del 5 febbraio 2015 che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare 46 categorie di dispositivi medici (tra cui rientrano apparecchiature, vestiario e attrezzature) di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica). La presente restrizione è ancora in vigore;
- il Decreto del Governo russo n. 1236 del 16 novembre 2015, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare software i diritti esclusivi sui quali sono detenuti da soggetti non russi. La presente restrizione è ancora in vigore;
- il Decreto del Governo russo n. 1289 del 30 novembre 2015, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare farmaci essenziali e salvavita (si fa riferimento a uno speciale registro) di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica). La presente restrizione è ancora in vigore;
- il Decreto del Governo russo n. 832 del 22 agosto 2016, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di approvvigionarsi di una serie di prodotti alimentari di origine straniera (tra cui figurano prodotti ittici e carni, latte e derivati, riso, sale) qualora, nell'ambito di apposita gara organizzata come previsto dalla normativa vigente, pervengano due o più offerte di merce analoga originaria della Russia o di altro Paese dell'Unione doganale eurasiatica. La presente restrizione è ancora in vigore;
- il Decreto del Governo russo n. 968 del 26 settembre 2016, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di approvvigionarsi di una serie di dispositivi elettronici ed elettrici di origine straniera. La presente restrizione ha cessato di essere in vigore dal 31 agosto 2019;

- il Decreto del Governo russo n. 9 del 14 gennaio 2017 che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di approvvigionarsi di diverse tipologie di beni di origine straniera (tra cui figurano, ad esempio, prodotti tessili, abbigliamento in pelle e abbigliamento specialistico, macchinari e attrezzature vari, stampi industriali, pneumatici, motori elettrici, batterie e materiale elettrico) o di qualsiasi servizio fornito da soggetti stranieri. La presente restrizione è ancora in vigore;
- il Decreto del Governo russo n. 1072 del 5 settembre 2017 che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di approvvigionarsi di determinate tipologie di prodotti nel settore dell'arredamento e degli arredi in legno di origine straniera. La presente restrizione ha cessato di essere in vigore dal 1° dicembre 2019;
- il Decreto del Governo russo n. 1469 del 5 dicembre 2017 che, salve determinate eccezioni, nell'ambito di una gara pubblica per l'approvvigionamento di determinati dispositivi medici (stent, cateteri per angioplastiche e simili) impone agli enti pubblici di respingere tutte le domande che prevedono la fornitura di dispositivi di origine straniera, qualora sia stata presentata almeno una domanda che prevede la fornitura di dispositivi fabbricati nella Federazione Russa. La presente restrizione ha cessato di essere in vigore dal 5 dicembre 2019;
- il Decreto del Governo russo n. 1119 del 20 settembre 2018 che, salve determinate eccezioni, nell'ambito di una gara pubblica per l'approvvigionamento di armi da fuoco e da taglio ad uso sportivo e accessori annessi, impone agli enti pubblici di respingere tutte le domande che prevedono la fornitura di suddetti prodotti di origine straniera, qualora siano state presentate almeno due domande che prevedono la fornitura degli stessi beni fabbricati nell'Unione Economica Euroasiatica. La presente restrizione è ancora in vigore;
- il Decreto del Governo russo n. 239 del 3 marzo 2019 che, salve determinate eccezioni, vieta l'acquisto e l'utilizzo di determinati tipi di strumenti e utensili industriali che siano fabbricati in Stati esteri, salvo gli Stati membri dell'Unione Economica Eurasiatica. La presente restrizione è ancora in vigore;
- il Decreto del Governo russo n. 1746 del 21 dicembre 2019 che, salve determinate eccezioni, vieta l'acquisto e l'utilizzo da parte di enti pubblici di software e hardware per i sistemi di archiviazione dei dati classificati con i codici OK 034-2014 (CPA 2008) 26.20.2 "Dispositivi di archiviazione e altri dispositivi di archiviazione dei dati" di fabbricazione straniera. La presente restrizione è ancora in vigore.

Le misure di cui sopra non riguardano le grandi imprese russe a controllo statale, per le quali vige un regime differente in materia di appalti.

Va ricordato inoltre che, dal primo gennaio 2017, con l'entrata in vigore del Decreto del Governo russo n. 925 del 16 settembre 2016, tutte le imprese russe sottoposte direttamente o indirettamente al controllo pubblico e una serie di altri enti (trattasi, in sostanza, delle imprese e degli enti i cui approvvigionamenti sono disciplinati dalla Legge federale russa n. 223-FZ del 2011 "Sull'approvvigionamento di merci, lavori e servizi da parte di determinati soggetti giuridici" (Legge 223) sono tenuti ad adottare un regime di priorità dei fornitori russi e dei paesi membri dell'Unione economica eurasiatica rispetto ai fornitori di altri paesi, inclusa ovviamente l'Italia.

Tale regime, che si applica a gare d'appalto, aste e a tutte le altre procedure di individuazione del fornitore previste dalla Legge 223 esclusi gli approvvigionamenti da fornitore unico, prevede che i partecipanti che offrano di fornire merce di origine russa e i potenziali fornitori russi (eurasiatici) di

lavori/servizi siano automaticamente agevolati rispetto agli offerenti stranieri nella misura del 15% del prezzo da essi offerto, ottenendo con ciò un fondamentale vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza estera. Il Decreto 925 si applica alle forniture di merci di qualsivoglia tipologia e a tutti i lavori e servizi da effettuarsi a favore delle imprese e degli enti i cui approvvigionamenti sono disciplinati dalla Legge 223, senza eccezioni rilevanti salvo quella, già menzionata, in cui il fornitore è stato previamente designato come fornitore unico dalla stazione appaltante.

Elenco allegato al Decreto del Governo della Federazione Russa del 7 agosto 2014, n. 778 dei prodotti agricoli, delle materie prime e dei prodotti alimentari i cui paesi di origine sono Stati Uniti D'America, paesi dell'Unione Europea, Canada, Australia, Montenegro, Islanda, Liechtenstein, e la cui importazione nella Federazione Russa è stata vietata sino al 31 dicembre 2020.

Codice TN VED ¹	Denominazione del prodotto <*>, <***>
0103 (eccetto 0103 10 000 0)	Suini vivi (eccetto animali di razza da allevamento)
0201	Carne bovina, fresca o refrigerata
0202 <*****>	Carne bovina congelata
0203	Carne suina fresca, refrigerata e congelata
0206 (eccetto 0206 10 100 0, 0206 22 000 1, 0206 29 100 0, 0206 30 000 1, 0206 30 000 3, 0206 41 000 1, 0206 49 000 1, 0206 80 100 0, 0206 90 100 0<*****>)	Frattaglie di bovini, suini, pecore, capre, cavalli, asini, muli e bardotti, siano esse fresche, refrigerate o surgelate (eccetto prodotti finalizzati alla fabbricazione di farmaci <*****>)
0207 <*****>	Carne e frattaglie del pollame di cui alla voce 0105, siano esse fresche, refrigerate o congelate
0209	Grasso suino separato dalla carne magra e grasso di pollo, non cotti né estratti in altro metodo, freschi, refrigerati, congelati, conservati sotto sale, in salamoia, essiccati o affumicati
da 0210 <*>	Carne sotto sale, in salamoia, essiccata o affumicata

¹ Codice di nomenclatura dell'attività commerciale estera dell'Unione Economica Eurasiatica (UEE)

da 0301 (eccetto 0301 11 000 0, 0301 19 000 0) <*>	Pesce vivo (eccetto avannotti di salmone atlantico (Salmo salar), avannotti di trota (Salmo trutta), avannotti di trota iridea (Oncorhynchus mykiss), avannotti di platessa e pesce rombo (Psetta maxima), avannotti di branzino (Dicentrarchus labrax) e di pesci ornamentali)
0302, 0303, 0304, 0305, da 0306 <*>, da 0307 <*>, 0308	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (eccetto novellame (larve) di ostriche, novellame (larve) di cozze, novellame di gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Litopenaeus vannamei))
da 0401 <*>, 0402 <*>, da 0403 <*>, da 0404 <*>, da 0405 <*>, 0406	Latte e prodotti lattiero-caseari (eccetto latte e prodotti lattiero-caseari senza lattosio finalizzati all'alimentazione dietetica curativa e preventiva)
0701 (eccetto 0701 10 000 0 <*****>, <*****>), 0702 00 000, 0703 (eccetto 0703 10 110 0 <*****>, <*****>), 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710 <*****>, 0711, 0712 <*****> (eccetto 0712 90 110 0 <*****>, <*****>), 0713 (eccetto 0713 10 100 0 <*****>, <*****>), da 0713 20 000 0 <*> e 0713 40 000 0 <*>),	Verdure, radici e tuberi alimentari commestibili (esclusi patate da seme, cipolle da seme, semi di mais dolce ibrido, piselli per la semina, ceci per la semina <*****>, <*****>, lenticchie per la semina <*****>, <*****>)
0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813	Frutta e noci
1501	Grasso suino (incluso lo strutto) e grasso di pollo, eccetto il grasso di cui alle voci 0209 o 1503
1502	Grasso bovino, di pecora o di capra, eccetto il grasso di cui alla voce 1503

1503 00	Stearina di strutto, olio di strutto, oleostearina e oleomargarina non emulsionati, né altrimenti preparati
1601 00	Insaccati e prodotti analoghi di carne, frattaglie o di sangue; prodotti alimentari pronti al consumo alla base di insaccati e prodotti analoghi di carne, frattaglie o di sangue
da 1901 90 110 0 <*>, da 1901 90 910 0 <*>, da 2106 90 920 0 <*>, da 2106 90 980 4 <*>, da 2106 90 980 5 <*>, da 2106 90 980 9 <*>	Prodotti alimentari o prodotti pronti al consumo (eccetto integratori alimentari; prodotti per l'alimentazione sportiva <****>; integratori vitaminici e di sali minerali; aromatizzanti; concentrati proteici (di origine animale e vegetale) e relative miscele; fibre alimentari; additivi alimentari (comprese le miscele)
da 1901 90 990 0 <*>	Prodotti alimentari o prodotti pronti al consumo fabbricati con l'ausilio di tecnologie di produzione del formaggio e contenenti una percentuale in massa equivalente o superiore all' 1,5% di grasso butirrico.
da 2501 00 <*****>	Sale (incluso sale da cucina e denaturato) e cloruro di sodio puro, disciolti o non disciolti in acqua, contenenti o non contenenti additivi antiagglomeranti e polverulenti e acqua di mare (eccetto integratori alimentari)

<*> ai fini dell'applicazione del presente elenco occorre far riferimento esclusivamente al codice TN VED, la denominazione del prodotto è riportata per comodità di utilizzo.

<*> ai fini dell'applicazione della presente voce occorre far riferimento al codice TN VED, nonché alla denominazione del prodotto.

<***> eccetto i prodotti alimentari per bambini.

<****> prodotti destinati alle squadre nazionali della Federazione Russa previa convalida da parte del Ministero dello sport della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati. (nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 16.09.2015 N. 981)

<*****> eccetto prodotti destinati alla fabbricazione di alimenti per l'infanzia, previa convalida da parte del Ministero dell'agricoltura della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati nel rispetto delle modalità da esso previste ed entro i limiti del volume di importazione di tali prodotti consentito dal Ministero. (nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 27.05.2016 N. 472)

<*****> eccetto prodotti destinati alla fabbricazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari previa convalida da parte del Ministero dell'industria e del commercio della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati nel rispetto delle modalità da esso previste. Ai fini dell'applicazione della presente voce occorre far riferimento al codice TN VED, nonché alla denominazione del prodotto. (nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 20.05.2017 N. 604)

<*****> eccetto prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici previa convalida da parte del Ministero dell'industria e del commercio della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati nel rispetto delle modalità da esso previste. Ai fini dell'applicazione della presente voce occorre far riferimento al codice TN VED, nonché alla denominazione del prodotto.
(nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 25.10.2017 N. 1292)

<*****> Parti di semi le cui varietà sono incluse nel Registro statale delle varietà vegetali consentite per l'uso, nel caso in cui si fornisca un estratto rilasciato dal Ministero dell'Agricoltura della Federazione Russa.
(nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 7.10.2019 N. 1293)

<*****> Parti di semi destinati alla ricerca scientifica, test statali, produzione di semi per l'esportazione dalla Federazione Russa, previa conferma da parte del Ministero dell'Agricoltura della Federazione Russa dello scopo previsto delle merci importate secondo le modalità da loro specificate e nei limiti del volume autorizzato d'importazione di tali merci approvato dal Ministero.
(nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 7.10.2019 N. 1293)

UFFICI ICE-AGENZIA NELLA FEDERAZIONE RUSSA

MOSCA

123610 Mosca
Krasnopresnenskaya nab.,12
Ingresso 3, Ufficio 1202
T. +7 495 9670275/77/78
e-mail: mosca@ice.it

SAN PIETROBURGO

190068 San Pietroburgo
Teatralnaya ploshad', 10
T. +7 812 3123216/3123356/5718396
e-mail: sanpietroburgo@ice.it

NOVOSIBIRSK

630004 Novosibirsk
Prospekt Dimitrova, 4/1
Ufficio 10B-2
T.+7 383 3730932
e-mail: novosibirsk@ice.it

EKATERINBURG

620026 Ekaterinburg
Ulitsa Kujbysheva 44
Ufficio 506
Tel: +7 343 3596144
e-mail: ekaterinburg@ice.it

www.ice.it

 ITA Moscow

 @ITAMoscow

 Itatradeagency

 ITA-Italian Trade Agency

 Italian Trade Agency